

Oggetto: “Comunicazione ai sensi dell’art. 33 del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) della presenza di sostanze SVHC negli articoli immessi sul mercato”

In accordo al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni, gli attori della catena di fornitura devono identificare la presenza di sostanze “altamente problematiche” denominate SVHC (Substances of Very High Concern) ed incluse in “Candidate List”. La lista delle sostanze SVHC viene aggiornata periodicamente dall’ECHA (European Chemical Agency) ed è accessibile al seguente indirizzo web: <http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

In accordo all’art. 33 del Regolamento REACH, in qualità di produttori di articoli, siamo tenuti a comunicare la presenza delle sostanze incluse in “Candidate List” qualora fossero presenti nei nostri articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso).

A tale proposito Vi informiamo che, in base alle informazioni in nostro possesso alla data odierna, i nostri articoli non contengono sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento o informazione ulteriore.

La Direzione

(Timbro e Firma)

Guanzate